

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE (SPESE PER)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. i-sexies)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 18
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 18

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento.

Quietanze di pagamento.

Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che lo studente è iscritto a un corso universitario e che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione.

L'importo da indicare **non può essere superiore a euro 2.633,00**. La detrazione spetta anche se tali spese sono state **sostenute per i familiari fiscalmente a carico**.

Le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un **Comune diverso da quello di residenza** per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un **Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza** dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

RICORDA: Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del "subcontratto" in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR.

La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere recuperata